

55



Comune di Camaiore

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera CC n. 35 del 29.05.26

Esecutiva il 24.06.24

Modificato con delibera CC n. 23 del 25.03.26

Esecutiva il 19.04.26

Anno 2026

INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI.....	5
<i>ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....</i>	<i>5</i>
<i>ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI.....</i>	<i>8</i>
<i>ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....</i>	<i>8</i>
<i>ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	<i>9</i>
<i>ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....</i>	<i>10</i>
<i>ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA.....</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 8 - NORMATIVA IN MATERIA DI VENDITA DI MERCI USATE E PARTICOLARI MERCI.....</i>	<i>13</i>
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO...14	
Capo I – Mercati e Fiere.....14	
<i>ARTICOLO 9 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI. .14</i>	
<i>ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO.....14</i>	
<i>ARTICOLO 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE...15</i>	
<i>ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....16</i>	
<i>ARTICOLO 13 – COMPATTAMENTO LOGISTICO DEL MERCATO.....16</i>	
<i>ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.....16</i>	
<i>ARTICOLO 15 - OPERAZIONI DI SPUNTA.....17</i>	
<i>ARTICOLO 16 – DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO.....18</i>	
<i>ARTICOLO 17–PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DODECENNALE NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO.....19</i>	
<i>ARTICOLO 18 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....20</i>	
<i>ARTICOLO 19 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO.....20</i>	
<i>ARTICOLO 20 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA.....21</i>	
<i>ARTICOLO 21 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI.....22</i>	
<i>ARTICOLO 22 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....23</i>	
<i>ARTICOLO 23 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....23</i>	
<i>ARTICOLO 24 - MERCATI STRAORDINARI.....24</i>	
<i>ARTICOLO 25 - MERCATI PROLUNGATI.....24</i>	
<i>ARTICOLO 26 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE.....24</i>	
<i>ARTICOLO 27 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....25</i>	
<i>ARTICOLO 28- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI.....25</i>	
<i>ARTICOLO 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE.....26</i>	
<i>ARTICOLO 30 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO.....27</i>	

Capo II – Commercio itinerante.....	28
<i>ARTICOLO 31 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 32 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 33 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE</i>	<i>29</i>
.....	<i>29</i>
<i>ARTICOLO 34 – CONDIZIONI PARTICOLARI E ORARI.....</i>	<i>29</i>
Capo III – Fiere promozionali.....	30
<i>ARTICOLO 35 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE</i>	<i>30</i>
<i>PROMOZIONALI.....</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.....</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 37 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE</i>	<i>31</i>
<i>PROMOZIONALI E RILASCIO DELLE CONCESSIONI</i>	<i>31</i>
<i>TEMPORANEE.....</i>	<i>31</i>
<i>ARTICOLO 38 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI</i>	<i>31</i>
<i>OCCASIONALMENTE LIBERI.....</i>	<i>31</i>
<i>ARTICOLO 39 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE.....</i>	<i>32</i>
<i>ARTICOLO 40 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI.....</i>	<i>32</i>
Capo IV – Posteggi fuori mercato.....	33
<i>ARTICOLO 42 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI FUORI</i>	<i>33</i>
<i>MERCATO OCCASIONALMENTE LIBERI.....</i>	<i>33</i>
<i>ARTICOLO 43 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE</i>	<i>33</i>
.....	<i>33</i>
<i>ARTICOLO 44 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO</i>	<i>34</i>
<i>ARTICOLO 45 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....</i>	<i>34</i>
<i>ARTICOLO 46 - POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE E</i>	<i>34</i>
<i>CARATTERISTICHE.....</i>	<i>34</i>
Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti.....	35
<i>ARTICOLO 47 - MERCATINI RISERVATI AI NON PROFESSIONISTI: NORME</i>	<i>35</i>
<i>IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO.....</i>	<i>35</i>
Capo VI – Mercato Antiquariato.....	36
<i>ARTICOLO 48 - TIPOLOGIA E SETTORI MERCEOLOGICI PREVISTI NEL</i>	<i>36</i>
<i>MERCATO DELL'ANTIQUARIATO.....</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 49 – NORMATIVA APPLICABILE.....</i>	<i>36</i>
TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI.....	37
<i>ARTICOLO 50 - GRADUATORIE.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 51 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE</i>	<i>37</i>
<i>POSTEGGI.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 52 - ATTIVITÀ STAGIONALI.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 53 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....</i>	<i>37</i>
<i>ARTICOLO 54 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO</i>	<i>38</i>
<i>ABILITATIVO.....</i>	<i>38</i>
<i>ARTICOLO 55 – VIGILANZA E SANZIONI.....</i>	<i>38</i>

<i>ARTICOLO 56 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE.....</i>	<i>38</i>
<i>ARTICOLO 57 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>38</i>
<i>ARTICOLO 58 - RINVIO.....</i>	<i>38</i>

TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 della Legge regionale 62/2018 - Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti (ex legge regionale 28/2005).
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionali ai sensi dell'art. 40 bis della Legge.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. *Definizioni*

1. Per **Legge** si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla Legge regionale 23 Luglio 2020, n. 68 "*Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018*".
2. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
3. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per **piano** si intende il Piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
5. Per **mercato** si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

6. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge, in giorni diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
7. Per **mercato prolungato**, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.
8. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio, dei prodotti locali o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva.
9. Per **mercatini dei non professionisti**, tutte le manifestazioni comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera J bis della Legge (soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34 della Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della Legge).
10. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
11. Per **posteggio fuori mercato** si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel Piano comunale.
12. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
13. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta dall'Amministrazione comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
14. Per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

15. Per **autorizzazione** e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale.
16. Per **concessione** di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
17. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio individuato per operatori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile.
18. Per **settore merceologico** la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
19. Per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazione, una adeguata ampiezza di assortimento.
20. Per **operatore su area pubblica** l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea.
21. Per **produttore agricolo** si intende il soggetto che ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che effettua vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti.
22. Per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività; oppure autorizzazione di tipo b) rilasciata da Comuni di altre Regioni che abiliti il soggetto ad esercitare l'attività in forma esclusivamente itinerante su tutto il territorio nazionale.
23. Per **presenze** in un mercato, nella fiera e fuori mercato: a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
24. Per **miglioria** si intende la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati, che consenta agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito dello stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione.

25. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, appartenenti alla stessa categoria merceologica e/o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.
26. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera e fuori mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
27. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
28. Per **attività stagionali** le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alle attività di commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento
 - b) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori.
 - c) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.

- d) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi.
- e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
- f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. I posteggi o il complesso dei posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni.
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere;
 - d) fiere promozionali;
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto ad apposito regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale approvato con D.C.C. n. 30 del 25/05/2021 e s.m.e.i..
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
7. I titoli abilitativi, devono essere esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
8. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della Legge.
9. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e).
10. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore e da eventuali ordinanze del Sindaco che, per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica, potrà limitarne le modalità e gli orari di vendita.

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I documenti abilitativi in possesso degli operatori, di cui al presente regolamento, devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi ad apologie vietate e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 frontalmente e mt. lineari 0.5 lateralmente, a condizione che non siano collegate tra loro e siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza e siano in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni).
6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.

7. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare liberi i propri posteggi da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire in maniera differenziata per tipologia di rifiuto (carta cartone, multimateriale, organico, indifferenziato) secondo le modalità previste dai servizi ambientali. Durante l'orario di vendita, tali materiali dovranno essere contenuti in idonei contenitori per evitare il loro spargimento nell'area del mercato. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica.
8. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato o della fiera non lo consentano. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
9. I veicoli e/o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
10. Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano impianti a gas per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 in regola con la revisione semestrale.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera per l'intero orario di commercializzazione, solo al termine del quale possono iniziare le operazioni di smontaggio delle strutture. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
12. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
13. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
14. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
15. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione degli eventi in cui saranno autorizzati, se necessario, nei limiti sonori consentiti dalla legge e fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

16. In caso di mancanza di collegamento elettrico, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera; è sempre consentito l'uso di inverter.
17. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature illuminanti che possano essere di disturbo, sia per intensità luminosa che per il loro posizionamento, a coloro che guidano mezzi.
18. In generale, nell'intero comune è vietata la possibilità di bandire autorizzazioni e contestuali concessioni pluriennali di posteggi commerciali individuandone la relativa occupazione sui marciapiedi.
19. E' fatto obbligo a ciascun operatore di commercio su aree pubbliche, il quale con il proprio banco di vendita occupi l'area del Centro Storico, del Lungomare Europa e altre aree di particolare pregio, di posizionare, prima dell'installazione del proprio mezzo e quindi prima dell'inizio delle operazioni di vendita, un'ideale copertura sotto il proprio mezzo al fine di impedire che venga sporcata la pavimentazione dell'area.
20. Per le manifestazioni commerciali o espositive valgono le seguenti **prescrizioni generali:**
 - Area del Centro Storico**
 - a) posizionare gli espositori in modo da consentire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso in tutta l'area della manifestazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) posizionare le attrezzature utilizzate per la vendita in modo da non interferire con accessi ad abitazioni private e/o a attività commerciali in esercizio;
 - c) consentire gli organizzatori delle varie manifestazioni di posizionare le proprie attrezzature nei posteggi già indicati in altri Piani della Sicurezza redatti in precedenza (es. Piani sicurezza dei mercati), in modo da poter sfruttare le indicazioni e soluzioni già studiate, pur sussistendo l'obbligo di nominare un tecnico incaricato di riferimento come responsabile sicurezza per la manifestazione;
 - d) di attenersi ad ogni prescrizione imposta dall'Amministrazione Comunale.

Area del Lido – Viale Europa – valgono le prescrizioni dell'area del Mercato del Lido

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. Per le aree adibite a commercio su area pubblica ubicate nel Centro storico, è considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8 - Normativa in materia di vendita di merci usate e particolari merci

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato, non dovranno in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale.
2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, Associazioni, ecc.
2. In caso di affidamento a soggetti esterni si adotteranno procedure ad evidenza pubblica contenenti le linee fondamentali della convenzione che regolerà i rapporti tra soggetto gestore e Amministrazione Comunale, fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio che rimarrà comunque nelle competenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato – nel caso di settore alimentare – anche il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree ed indicata in concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.

6. Il rilascio della concessione è sottoposto alla verifica del possesso del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
8. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
9. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 11 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori ed eventuali altri soci, come previsto dall'art. 42 della legge regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.
3. La precedente dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata da fotocopia di documenti di identità dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal d. lgs. 228/2001.
5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'art. 8 del TULPS.
6. La persona che sostituisce il titolare durante la sua assenza deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018 e nel caso che ponga in vendita prodotti alimentari dovrà possedere anche i requisiti previsti dall'art. 12 del Codice del Commercio.

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione. Nel caso di pioggia o di altri eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.
6. Nel caso di pioggia o di altri eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 13 - Compattamento logistico del mercato

1. In occasione dei mercati previsti dal Piano e dei mercati straordinari, nei casi in cui lo stesso mercato risulti con un numero ridotto di operatori a causa, per esempio, di condizioni avverse; al fine di arrivare ad una compattazione logistica dei posteggi occupati, gli operatori concessionari dei posteggi posti ai margini del mercato potranno trasferirsi, eccezionalmente, nei posteggi non assegnati nell'area centrale del mercato. L'assegnazione è effettuata, per la sola edizione di quel mercato, su richiesta degli interessati, da parte degli incaricati dell'amministrazione, dopo l'assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
2. L'assegnazione è effettuata in base a quanto previsto all'Art. 17 comma 5 del presente Regolamento.
3. Qualora risultino presenti operatori che partecipano alla spunta in numero superiore ai posti liberi dell'area principale, tali operatori potranno occupare i posteggi indicati nel primo capoverso del presente comma, rimasti liberi a seguito dello spostamento.

Articolo 14 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.

2. In caso di mancanza di spuntisti dello stesso settore (Alimentare o Non alimentare) il posteggio occasionalmente libero sarà assegnato ad operatori del diverso settore.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di vendita, o di stesse tipologie di riserva (Produttori agricoli, Handicap, ecc.), il posteggio sarà assegnato a soggetti con diversa tipologia.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.

Articolo 15 - Operazioni di spunta

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Alla spunta non può essere assegnato che un solo posteggio.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo da concessionario assente.
3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o di categoria; in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.
4. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato per entrambi i settori merceologici, dovrà indicare per quale settore intenda partecipare alle operazioni di spunta.
5. L'addetto del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.
6. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste all'art. 11, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

7. I soggetti diversamente abili di cui all'art. 41 comma 1, lett. a) della Legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.
8. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione, la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo i casi di forza maggiore.
9. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore a 2 anni per i mercati o superiore a 3 anni per fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito nessuna presenza; il periodo partirà dalla data di approvazione del presente Regolamento e non avrà effetto retroattivo.

Articolo 16 – Durata delle concessioni e rinnovo

1. Le concessioni di suolo pubblico hanno durata di 12 (dodici) anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Codice del commercio previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Possesso del requisito morale previsto dall'art. 11 della legge regionale 62/2018; nell'ipotesi di svolgimento di attività in forma societaria o collettiva il requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti nei confronti dei quali si effettuino le verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del DPR159/2011.
 - b) Per le sole concessioni relative al settore alimentare, anche se eventualmente abbinata al settore non alimentare, mantenimento del requisito professionale previsto dall'art. 12 della LR 62/2018.
 - c) mantenimento iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica; è consentita l'iscrizione quale azienda inattiva nella sola ipotesi di cessione in gestione dell'azienda, in tale ipotesi il gestore dovrà dimostrare la propria personale iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica
2. Nell'ipotesi che il gestore non risulti iscritto al registro delle imprese o che da questo sia cancellato, si potrà procedere al rinnovo della concessione previo rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che risulti regolarmente iscritto per il commercio su area pubblica.

Articolo 17–Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di una fiera di nuova istituzione o di un posteggio fuori mercato;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio
5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione **nei mercati e nelle fiere esistenti** sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato; le presenze dovranno essere contenute nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, così come risultante nella documentazione presente presso gli uffici comunali competenti;
 - b) a parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
 - c) nell'ipotesi di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta temporalmente prima.
6. In caso di assegnazione di posteggi in mercati e/o fiere di nuova istituzione o di nuove assegnazioni in mercati e fiere esistenti, in sede di approvazione del Bando, il Comune, al fine di migliorare la qualità generale del mercato/fiera, può definire **specializzazioni merceologiche** inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 deve procedersi alla predisposizione di un bando per la migioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, seguendo la procedura prevista all'Art. 17 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Al fine di dare sostegno all'imprenditoria giovanile, il Comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti, alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
6. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata.
7. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della Legge.
8. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto al preventivo accertamento della regolarità contributiva del canone unico patrimoniale e delle imposte comunali da parte del titolare.
9. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
10. Per i produttori agricoli la SCIA di subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

Articolo 20 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore alla metà più uno del totale complessivo, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera, seguendo il criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
4. In caso di necessità, anche dovuta alla presenza di installazioni per intrattenimento o addobbi, il Comune può adottare provvedimenti affinché il posteggio/i interessato/i sia/no collocato/i in altra area disponibile da individuare opportunamente all'interno dell'area mercatale già definita.

Articolo 21 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune dopo attenta valutazione di opportunità, può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro i termini previsti nel bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio calcolata sulla base della documentazione in possesso alla pubblica amministrazione;
 - b) in caso di parità sarà data la precedenza al soggetto titolare della concessione di posteggio che dimostri una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, maturata anche in modo discontinuo;
 - c) Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito a bando di migliororia non modifica la durata e la scadenza della concessione.
6. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di migliororia possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
7. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga tra stesso settore di vendita, senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.
8. Il SUAP provvede a determinare lo scambio di posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

Articolo 22 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla loro definitiva istituzione qualora, dalla attenta verifica dell'attuazione, emerga l'opportunità di provvedere in tal senso.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo saranno assegnazioni temporanee ed avranno validità fino all'eventuale definitiva istituzione di detti mercati. Al termine della sperimentazione le eventuali concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Articolo 23 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 24 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal Piano, sono programmati dall'Amministrazione Comunale e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 25 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria di Settore, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Per il mercato del Lunedì di Lido di Camaiole, nel caso di non svolgimento di uno o più mercati nel corso dell'anno, è autorizzato automaticamente il prolungamento del mercato durante la giornata di Pasquetta.
3. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 26 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc.
2. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso del posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'art.3 comma 1, lett.d) bis del decreto legge 223/2006 convertito in legge 248/2006
3. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche che, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevedano l'orario di inizio e di termine dell'utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario al montaggio e lo smontaggio delle attrezzature

4. La disposizione del precedente comma 3 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita
5. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso verrà svolto nelle giornate previste, salvo diversa determinazione.
7. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
8. Nel caso di errore materiale da parte degli Uffici Comunali o aggiornamento errato della documentazione da parte degli operatori, le successive correzioni possono essere formalizzate tramite atto dirigenziale, purché tali errori non determinino modifiche sostanziali dei contenuti dei vari atti.

Articolo 27 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza della Polizia Municipale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.
5. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Articolo 28- Individuazione dei Mercati

1. I mercati sul territorio del **Comune di Camaiore** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

3. Ogni modifica permanente nella struttura del mercato potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria ed approvata dal Consiglio Comunale.
4. Le cartografie dei Mercati sono disponibili presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del plateatico concesso.

Articolo 29 - Individuazione delle Fiere

1. Le Fiere sul territorio del **Comune di Camaione** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.
3. Ogni modifica permanente nella struttura della Fiera potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria ed approvata dal Consiglio Comunale.
4. Le cartografie delle Fiere sono disponibili presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del plateatico concesso.

Articolo 30 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio ambulante e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o Centri Commerciali Naturali (CCN) di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. I soggetti indicati al comma 1 presentano agli Uffici comunali, richiesta di svolgimento della manifestazione con un congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
4. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono presentare agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, il piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.
5. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale.
6. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

Capo II – Commercio itinerante

Articolo 31 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

Articolo 32 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi anche a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
5. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del Codice della Strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con utilizzo di posteggio di cui all'art.33, comma1, lett. a) della legge regionale.
6. Il veicolo utilizzato per l'esercizio in forma itinerante potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte di vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua carreggiata. Nell'ipotesi in cui la vendita sia svolta con un mezzo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta a 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

Articolo 33 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, sono riportate nel vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, e potranno essere aggiornabili attraverso una delibera di Giunta Comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Articolo 34 – Condizioni particolari e orari

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimenti di restrizione dell'orario di esercizio.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

Capo III – Fiere promozionali

Articolo 35 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, previo procedimento ad evidenza pubblica, all'affidamento a soggetti esterni come ad esempio Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali.
3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. Eccezionalmente, sentite le Associazioni di Categoria, il Comune può autorizzare soggetti privati o pubblici, diversi da quelli indicati al comma 2, allo svolgimento di fiere promozionali ritenute di particolare interesse e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
5. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione.
7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche previste;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - regolamento di funzionamento della fiera;
 - criteri di assegnazione dei posteggi in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento;
 - dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 11 della LR 62/2018 e s.m. e i...
8. Il soggetto privato o pubblico che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 36 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 37 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico, aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità di punteggio, si terrà conto della data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 38 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 39 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla loro definitiva istituzione qualora, dalla attenta verifica dell'attuazione, emerga l'opportunità di provvedere in tal senso.

Articolo 40 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 41 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza della Polizia Municipale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Capo IV – Posteggi fuori mercato

Articolo 42 - Assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. Per esigenze di servizio dell'organo di controllo addetto alla vigilanza di fiere e mercati, l'interessato, per poter esercitare il suo diritto ad operare quale spuntista nei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, dovrà comunicare in tempo reale all'ufficio Polizia Municipale, all'ufficio Attività Produttive e alla Pluriservizi Camaione Spa, la volontà di voler occupare il posteggio specificando la data di occupazione ed allegando successivamente la ricevuta di versamento del canone di occupazione di suolo pubblico versato.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, riservati o destinati a tipologie merceologiche definite, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e con stesse tipologie di vendita previste per il posteggio fuori mercato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 43 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione, qualora dalla attenta verifica dell'attuazione emerga l'opportunità di provvedere in tal senso.
3. Al fine di consentire un'offerta commerciale e merceologica ampia e differenziata l'Amministrazione può valutare l'istituzione di posteggi fuori mercato anche a seguito di proposte da parte degli operatori. I criteri per l'accoglimento o meno di tali proposte sono quelli individuati al successivo Articolo 44. Particolare attenzione sarà riservata alle proposte relative all'offerta di servizi commerciali nelle zone collinari prive di tali servizi.

Articolo 44 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) del servizio da prestare al consumatore in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 45 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza della Polizia Municipale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 46 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. Gli eventuali Posteggi fuori mercato presenti sul territorio del **Comune di Camaioire** sono riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le cartografie dei Posteggi Fuori Mercato sono disponibili presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti

Articolo 47 - Mercatini riservati ai non professionisti: Norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini riservati ai non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. Per partecipare ai mercatini di cui al comma precedente i non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
3. I soggetti non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
6. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge Regionale in materia di pubblicità dei prezzi.
7. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11. della Legge Regionale.

Capo VI – Mercato Antiquariato

Articolo 48 - Tipologia e settori merceologici previsti nel Mercato dell'Antiquariato

1. Il Mercato dell'Antiquariato è una manifestazione commerciale su area pubblica volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico tradizionale.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritte nel Registro Imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di oggetti dell'antiquariato, modernariato;
3. per oggetti di antiquariato si intendono gli oggetti e mobili realizzati di almeno 50 anni;
4. Per modernariato si intende tutti quegli oggetti ed arredi che non sono più in produzione da almeno 25 anni;
5. Sono ammessi prodotti di vintage ossia, mobili, oggetti e accessori prodotti almeno vent'anni prima del momento attuale.

Articolo 49 – Normativa applicabile

1. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Mercato Antiquariato è disciplinata dalla Legge Regionale n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del Commercio) e successive modifiche ed integrazioni, dal presente regolamento, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa fino all'approvazione di eventuali nuove graduatorie.

Articolo 51 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore previsti dal comma 7 dell'articolo 43 della Legge, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 52 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 53 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti. In fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica sarà appositamente rilasciata anche la concessione di suolo pubblico che confluirà nell'atto unico di cui alla L.R. n.62/2018 regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di gestione di aree pubbliche unitamente alla concessione di posteggio

Articolo 54 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 44 della Legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge. A scopo di maggior chiarezza si precisa che la presentazione di una pratica di sospensione dell'attività non comporta la giustificazione delle assenze. Le assenze giustificabili sono quelle di cui all'art. 87 comma 2 della l.r. 62/2018 per le quali è sufficiente trasmettere al Comando di Polizia Municipale sez. Annonaria (pec: comune.camaioire@cert.legalmail.it) documentazione che le certifica.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.

Articolo 55 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 13 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 1119 e seguenti della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 14 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 56 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 57 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ed il relativo Piano allegato entrano in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 58 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.



Comune di
Camaiore

Piano del commercio su Aree Pubbliche

Anno 2026

a cura di





Sommario

Piano del commercio su Aree Pubbliche	1
Anno 2026	1
a cura di	1
1 Analisi di contesto	3
1.1 La demografia	3
1.2 Aspetti sociali del territorio	8
1.3 Il turismo ufficiale	10
1.4 La ricettività turistica	14
1.1 L'economia.....	16
1.2 Il commercio (dati CCIAA)	20
2 La situazione attuale del commercio su Aree Pubbliche	23
2.1 La situazione dei posteggi, prima del nuovo Piano	23
3 Elementi caratterizzanti il nuovo Piano	25
4 La nuova programmazione.....	26
4.1 Pianificazione dei mercati annuali.....	26
4.2 Pianificazione delle fiere	31
4.3 Fiere a carattere sperimentale.....	34
4.4 Situazione da piano dei posteggi fuori mercato.....	35
4.5 Individuazione delle aree interdette al commercio su aree pubbliche	36

1 Analisi di contesto

1.1 La demografia

Secondo i dati ISTAT relativi all'anno 2025, il **comune di Camaione conta 31.832 abitanti**. Per analizzare l'evoluzione demografica locale e cogliere immediatamente il suo collegamento con la dinamica della popolazione di tutto il territorio circostante, riteniamo opportuno esaminare ciò che è successo, dal punto di vista demografico, all'interno del comprensorio della Versilia, che oltre al comune di Camaione comprende quelli di Forte dei Marmi, Viareggio, Pietrasanta, Massarosa, Stazzema e Seravezza.

Come si può vedere nel grafico sottostante, l'andamento della popolazione all'interno del comprensorio della Versilia, nell'ultimo decennio segue una tendenza alla decrescita costante e continua che, partendo dagli oltre 166.000 abitanti nel 2015, è arrivata a meno di 159.000 persone che attualmente vivono nel comprensorio.

Figura 1: Andamento della popolazione nei comuni della Versilia




Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT

Concentrando la nostra attenzione sul comune di **Camaione** e facendo riferimento all'andamento della popolazione, possiamo dire che negli ultimi venti anni stiamo assistendo ad una **sostanziale tenuta della popolazione che risiede nel territorio comunale**, caratterizzata da una lieve crescita. In mancanza di importanti fenomeni demografici esterni, è facile prevedere che questo trend stazionario dei residenti continuerà, con un meccanismo inerziale, anche in futuro.



Figura 2: Andamento della popolazione del comune di Camaiole.




Fonte: Elaborazioni SIMURG su dati Istat, Movimento della popolazione dei comuni

Tabella 1: Situazione strutturale al 2025 della popolazione del comune di Camaiole.

COMUNE	PROV.	RESIDENTI		TOTALE	FAMIGLIE	COMP. MEDI
		MASCHI	FEMMINE			
Camaiole	LU	15.416	16.416	31.832	14.381	2,20
Forte dei Marmi	LU	3.063	3.603	6.666	3.338	1,99
Pietrasanta	LU	10.749	11.994	22.743	10.577	2,14
Viareggio	LU	29.117	31.501	60.618	29.022	2,08
Massarosa	LU	10.754	11.052	21.806	9.153	2,38
Seravezza	LU	5.899	6.482	12.381	5.599	2,20
Stazzema	LU	1.459	1.433	2.892	1.378	2,10
Versilia		76.457	82.481	158.938	73.448	2,16
Toscana		1.781.954	1.875.762	3.657.716	1.682.295	2,16
Italia		28.871.717	30.071.747	58.943.464	26.668.848	2,19

I motivi della stabilità delle dinamiche demografiche del comune di Camaiole sono essenzialmente dovuti ad una scarsità delle nuove iscrizioni anagrafiche. La struttura della popolazione mostra un'alta percentuale di residenti anziani (65 anni e più) che incide per il 26% sul totale della popolazione; percentuale comunque più o meno in linea con la media regionale (26%) e a quella nazionale (23%). Di questa notevole incidenza delle classi più anziane della popolazione bisognerà tener conto nella redazione della presente pianificazione del commercio su aree pubbliche che, generalmente, costituisce un servizio aggiuntivo per questa fascia di popolazione.

Figura 3: Composizione della popolazione del comune di Camaioere per grandi classi di età, a confronto con gli altri comuni della Versilia.



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Demo-Istat 2023

È facile comprendere, quindi, l'importanza che assume, soprattutto con l'obiettivo di arrivare ad una pianificazione commerciale, la conoscenza della grandezza delle varie classi d'età; in particolare risulta utilissimo conoscere l'ampiezza della classe formata dalla **popolazione anziana** e quella costituita dalla **popolazione giovane, caratterizzate da esigenze e tipologie di consumi diversi** (gli anziani, più statici e legati ai piccoli negozi di vicinato; i giovani, più propensi alla mobilità ed a tipologie di consumi online). All'interno di uno studio orientato al commercio su aree pubbliche, la conoscenza della struttura della popolazione risulta essere una condizione necessaria, quasi una premessa indispensabile, per il raggiungimento di una programmazione consapevole e sensibile rispetto alla realtà del territorio cui è riferita. Inoltre vale la pena ricordare come le **attività di commercio su aree pubbliche svolgano un ruolo fondamentale per la rivitalizzazione commerciale delle frazioni e per offrire un servizio accessorio alle persone che hanno meno possibilità di spostarsi per fare acquisti.**

Come detto precedentemente, nello studio demografico, realizzato all'interno di una pianificazione commerciale, è importante capire la struttura della popolazione residente nel territorio, soprattutto con riferimento a quelle variabili che influenzano i consumi, prima fra tutti l'età dei consumatori.

Anche nel comune di Camaioere, come del resto accade ormai in tutto il territorio regionale, si assiste al fenomeno del **rapido invecchiamento della popolazione residente**; ciò è confermato dall'analisi dell'indice di vecchiaia che rappresenta un'importante indicatore della struttura della popolazione residente rapportando la popolazione con oltre 65 anni con quella al di sotto dei 14 anni.




Analizzando questo indice per il comune di Camaiore troviamo che il suo valore è piuttosto alto assestandosi intorno a quota 275, valore superiore alla media regionale che è di 242, ma comunque inferiore rispetto a quasi tutti i comuni del comprensorio della **Versilia**.

Avere un indice di vecchiaia intorno ai 275 vuol dire che praticamente a Camaiore per ogni ragazzo sotto i 14 anni sono presenti 2,7 anziani con oltre 65 anni.

Con questi dati strutturali risulta evidente che anche in futuro la tendenza demografica sarà di un ulteriore invecchiamento della popolazione con esigenza di servizi, anche commerciali, specifici.

Figura 4: Indice di vecchiaia nei comuni della Versilia.



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Istat 2025

Aspetto importante per l'analisi demografica e quindi da tenere presente anche per le pianificazioni commerciali, è il fenomeno dell'immigrazione. Dai dati ISTAT si rileva una percentuale del 5,8% di **popolazione straniera** residente nel comune di Camaiore.

Tale percentuale è più bassa rispetto alla media regionale che è dell'11,3% ma sostanzialmente in linea con la media dei comuni limitrofi appartenenti al comprensorio della Versilia (Pietrasanta 5,9%, Forte dei Marmi 6,6%) ma inferiore rispetto a Viareggio dove i residenti stranieri arrivano all'8%.

Figura 5: Incidenza dei residenti stranieri rispetto alla popolazione totale



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Istat 2023

La principale etnia presente nel territorio comunale di Camaiore è quella Rumena che rappresenta quasi il 29% della popolazione residente straniera. **Numerosi e rappresentativi sono anche i residenti di cittadinanza Albanese che, se disponibili, potrebbero essere coinvolti in eventi e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.** La tabella seguente riporta la distribuzione delle principali comunità straniere.

Figura 6: Principali nazionalità degli stranieri residenti a Camaiore - (V.% rispetto totale residenti stranieri).




Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Istat Anno 2023

1.2 Aspetti sociali del territorio

L'analisi dei dati reddituali pone i comuni del comprensorio della Versilia in una posizione di disponibilità economiche in linea con la media regionale. Infatti, gli ultimi dati disponibili sul reddito medio IRPEF desunti dalle dichiarazioni dei redditi, collocano questo comprensorio vicino alla media regionale (21.357 €) con comuni come Viareggio e Pietrasanta che hanno reddito medio intorno ai 22.000 € annui.

Il **reddito disponibile procapite** – che tiene conto del reddito da lavoro e di capitale al netto dei trasferimenti (tasse ed altro) - è sensibilmente più alto nel comune di Forte dei Marmi, dove supera i 30.000 € annui mentre **nel comune di Camaiore si ferma a 20.539 € procapite**.

Figura 7: Reddito medio annuo (Euro) per comune dell'Area



Fonte: Elaborazioni SIMURG RICERCHE su dati Regione Toscana (Osservatorio Sociale) - Anno 2023

L'importo medio mensile delle pensioni INPS oscilla, a livello italiano, intorno agli 925 €; nei comuni toscani, l'importo medio delle pensioni è di 972 € mensili.

Nel comune di Camaiore l'importo medio delle pensioni INPS è pari a 945 € mensili. Tale importo risulta inferiore a quello dei comuni del comprensorio della Versilia; ciò probabilmente è dovuto alla connotazione turistica dei comuni di Forte dei Marmi, Viareggio e Pietrasanta, che in passato ha creato valori di reddito complessivo più elevati e, di conseguenza, un maggior importo delle pensioni medie attuali.

Figura 8: Importo medio delle pensioni (Euro) per comune dell'Area




Fonte: Elaborazioni SIMURG RICERCHE su dati Regione Toscana (Osservatorio Sociale) - Anno 2023

1.3 Il turismo ufficiale

All'interno del comprensorio della Versilia risulta **fondamentale il ruolo che riveste il turismo nell'economia locale**. Chiaramente Viareggio rappresenta il fulcro di attrazione turistica del comprensorio con quasi un milione di presenze registrate nel 2024; il Comune di Camaiore, con oltre 530.000 presenze registrate sempre nel 2024, può sfruttare l'attrattività del suo territorio e dell'intera Versilia, offrendo ai visitatori la qualità del suo paesaggio e la ricchezza enogastronomica presente.

Figura 9: Numero delle presenze turistiche per comune dell'Area (Anno 2024)



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

I numeri relativi al movimento turistico indicano che a Camaiore, prima della fase decrescente del 2020 legata all'emergenza Covid, era presente una tendenza alla crescita registrata a partire dal 2010 con un picco nel biennio 2018-2019, anni in cui gli arrivi hanno superato le 140.000 unità.

Dal 2021, e soprattutto nel 2024, è avuta una consistente ripresa dei flussi turistici che hanno raggiunto quelli del periodo pre-Covid; infatti nel 2024 sono arrivati nel comune di Camaiore oltre 154.000 turisti che hanno pernottato all'interno delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale. Nel grafico sottostante possiamo vedere l'andamento negli ultimi anni degli arrivi turistici.



Figura 10: Andamento dei movimenti turistici nel comune di Camaiore (ARRIVI)



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

Anche nelle presenze turistiche, che rappresentano il numero di giorni in cui i turisti hanno pernottato a Camaiore, si registra stabilità seppur caratterizzata da alcuni alti e bassi nel corso dell'ultimo decennio, interrotta bruscamente nel 2020 a causa dei noti motivi di emergenza sanitaria.

Infatti, come riportato nella figura sottostante, dopo un picco registrato nel 2018, con oltre 585.000 presenze, si è avuto un calo negli anni successivi con un recupero delle posizioni precedenti nel 2022, anno che dal punto di vista turistico, ha avuto circa 528.000 presenze.

Nel corso del 2024 si è avuta una crescita delle presenze turistiche che si sono assestate intorno alle 530.000.

Figura 11: Andamento dei movimenti turistici nel comune di Camaiore (PRESENZE)



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

L'andamento dei flussi turistici a Camaiore nel corso del 2023 mette in evidenza un aumento degli arrivi e una diminuzione delle presenze. Questo ci spinge ad analizzare anche l'andamento dei giorni di presenza media dei turisti a Camaiore.

Come si poteva prevedere dall'andamento pre-COVID degli arrivi e delle presenze (con andamento altalenante), i giorni di presenza media si sono progressivamente ridotti passando dai 5,7 del periodo 2007-2008 ai 3,6 e 3,7 giorni di permanenza media che si sono registrati negli ultimi anni.

A questo proposito possiamo far presente che la presenza di manifestazioni commerciali su aree pubbliche può contribuire a rendere più attrattivo il territorio e a migliorare ed aumentare il livello di permanenza dei turisti.

Figura 12: Andamento delle giornate medie di permanenza dei turisti a Camaiore



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

Nel grafico sottostante sono stati messi a confronto i flussi di presenze generate dai turisti stranieri e da quelli italiani. Possiamo facilmente osservare che durante il periodo pre-Covid, e in particolare nel periodo 2013-2014 il turismo straniero aveva praticamente raggiunto il turismo italiano che è sempre stato predominante.

La fase Covid ha completamente stravolto questa tendenza con un crollo dei turisti stranieri e una diminuzione meno sostenuta di quelli italiani. Al momento della ripartenza nel 2021 si è assistito ad una forte ripresa del settore straniero che nell'ultimi anni è tornato a superare i picchi degli anni precedenti, mentre il settore turistico italiano nell'ultimo anno (2024) ha visto aumentare leggermente il numero di presenze rispetto al 2023 ma rimane nel complesso si trova in un trend decrescente.



Figura 13: Andamento delle Presenze turistiche nel comune di Camaio, per nazionalità



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

Al fine di una eventuale programmazioni di manifestazioni commerciali su aree pubbliche che potranno contribuire a rendere più attrattivo il territorio e a migliorare ed aumentare il livello di permanenza dei turisti, possiamo approfondire la provenienza principale dei flussi turistici in modo da identificare le nazionalità e le regioni dei turisti che più potrebbero essere interessati a eventi mercatali specifici.

Tabella 2: Variazione decennale delle Presenze turistiche nel comune di Camaio, per regione e nazione di provenienza.

Regione	2013	2023	Variaz. %
Lombardia	18.271	28.673	56,9
Toscana	14.997	15.303	2,0
Emilia-Romagna	5.787	8.961	54,8
Piemonte	5.851	8.563	46,4
Veneto	2.849	4.072	42,9
Lazio	4.509	3.973	-11,9
Campania	3.652	2.748	-24,8
Liguria	1.946	2.693	38,4
Umbria	779	1.069	37,2
Sicilia	707	1.030	45,7
Puglia	909	1.004	10,5
Marche	606	952	57,1

Nazione	2013	2023	Variaz. %
Germania	19.239	14.453	-24,9
Francia	6.923	8.123	17,3
Svizzera	5.341	6.669	24,9
Austria	2.611	3.545	35,8
Regno Unito	1.979	2.987	50,9
Paesi Bassi	1.901	2.208	16,1
Polonia	706	1.683	138,4
USA	890	1.394	56,6
Belgio	2.033	1.352	-33,5
Ungheria	557	1.275	128,9
Romania	206	934	353,4
Repubb. Ceca	256	885	245,7
Slovenia	573	781	36,3
Svezia	501	747	49,1
Norvegia	648	721	11,3

1.4 La ricettività turistica

Nel comune di Camaione sono presenti 169 strutture ricettive che complessivamente mettono a disposizione del territorio quasi 6.000 posti letto con uno sbilanciamento a favore del settore Alberghiero che rappresenta il 75% dei posti letto disponibili.

Tra le strutture tipologie ricettive più rappresentate troviamo gli Alberghi a tre stelle (59 unità e 3.316 posti letto) mentre tra le strutture extra alberghiere troviamo le Case appartamenti vacanze (41 unità e 315 posti letto).

Figura 14: Numero Strutture ricettive e Posti letto per tipologia di struttura, nel comune di Camaione

CAMAIORE		Strutture	Letti
Esercizi alberghieri	Alberghi a 1 stella	-	-
	Alberghi a 2 stelle	10	240
	Alberghi a 3 stelle	59	3.316
	Alberghi a 4 stelle	6	895
Esercizi extra-alberghieri	Agriturismi	5	42
	Affittacamere	9	74
	Alloggi privati	9	56
	Case e appart. vacanze	41	315
	Campeggi	1	616
	Bed and Breakfast	24	182
	Altre strutture extra-alberghiere	5	169
Totale esercizi alberghieri		75	4.451
Totale esercizi extra-alberghieri		94	1.454
Totale esercizi		169	5.905

Fonte: elaborazioni Simurg su Regione Toscana – Anno 2024



Complessivamente nel decennio 2014-2024 la dotazione di posti letto delle strutture ricettive a Camaione è aumentata di circa 150 unità passando da 5.767 a 5.905 posti letto; questa crescita è dovuta in maniera esclusiva all'aumento della componente Extralberghiera con quasi 300 posti letto in più nel decennio).

Sempre nel corso degli ultimi dieci anni si è avuta una diminuzione dei posti letto nelle strutture alberghiere di 150 unità, tra l'altro come possiamo vedere dal grafico sottostante, questo calo è più marcato e continuo, negli ultimi anni.

Figura 15: Andamento decennale del numero dei Posti letto delle strutture ALBERGHIERE (2014-2024), nel comune di Camaione




Figura 16: Andamento decennale del numero dei Posti letto delle strutture EXTRA-ALBERGHIERE (2014-2024), nel comune di Camaione



Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana

1.1 L'economia

Le Unità Locali di imprese attive nel territorio comunale di Camaiore sono 3.923 con una struttura economica caratterizzata da una predominante presenza di aziende legate al settore delle Costruzioni e a quello turistico con una notevole incidenza di aziende del commercio, 25,3% delle Unità Locali attive totali, e del comparto della ricettività/ristorazione (12,6%).

Altri settori importanti sono il manifatturiero (9,7%) e la attività Agricole e Immobiliari a cui appartengono il 5,8% delle unità locali attive.

Come possiamo vedere dalle figure seguenti **Tabelle 3-4**, rispetto ai comuni limitrofi appartenenti all'area della Versilia, la struttura economica di Camaiore mostra una maggiore incidenza di imprese del settore delle Costruzioni (19,2% del totale contro una media della Versilia del 14,4%) e una notevole presenza di aziende legate all'Agricoltura che ha una percentuale del 5,8 contro il 3,7 della Versilia.

Sempre rispetto alla media della Versilia abbiamo però una minor presenza di imprese appartenenti al settore della Manifattura (9,7% del totale a Camaiore contro una media della Versilia del 12%) e di imprese del Commercio che pur essendo un settore numericamente importante, mostra incidenze percentuali minori; 25,3% a Camaiore contro una media della Versilia del 27,9%.

Nell'ultimo decennio la struttura economica di Camaiore ha subito delle forti modificazioni a causa delle crisi settoriali che hanno colpito anche questo territorio. Nella **Tabella 5** abbiamo riportato le variazioni, avvenute negli ultimi 10 anni, nei vari settori produttivi.

Tabella 3: Unità locali attive per sezione di attività economica, nei comuni dell'Area (V.a)

SEZIONI ECONOMICHE	CAMAIORE	FORTE DEI MARMI	MASSAROSA	PIETRASANTA	SERAVEZZA	STAZZEMA	VIAREGGIO
Agricoltura, silvicoltura e pesca	226	14	126	99	48	26	236
Estrazione di minerali da cave e miniere	-	1	1	6	26	26	2
Attività manifatturiere	379	55	281	431	194	34	1.114
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	1	3	3	1	-	10
Fornitura di acqua; reti fognarie	10	-	7	17	3	-	23
Costruzioni	752	129	406	427	204	49	1.005
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motori	993	551	561	957	438	35	2.247
Trasporto e magazzinaggio	61	14	40	68	53	11	179
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	494	260	127	483	116	29	933
Servizi di informazione e comunicazione	53	14	36	57	27	2	205
Attività finanziarie e assicurative	87	37	25	63	29	2	238
Attività immobiliari	229	178	67	215	73	3	517
Attività professionali, scientifiche e tecniche	87	47	67	91	34	3	311
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	176	60	101	145	100	22	298
Istruzione	23	5	10	21	8	-	51
Sanità e assistenza sociale	20	11	5	17	7	-	63
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	159	151	20	183	24	1	301
Altre attività di servizi	171	62	80	125	52	4	403
TOTALE UNITA' LOCALI	3.923	1.590	1.963	3.408	1.437	247	8.136

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana e ASIA 2023

Tabella 4: Unità locali attive per sezione di attività economica, nei comuni dell'Area (V.%)

SEZIONI ECONOMICHE	CAVAIORE	FORTE DEI MARM	MASSAROSA	PIETRASANTA	SERAVEZZA	STAZZEMA	VIAREGGIO	VERSILIA
Agricoltura, silvicoltura e pesca	5,8	0,9	6,4	2,9	3,3	10,5	2,9	3,7
Estrazione di minerali da cave e miniere	-	0,1	0,1	0,2	1,8	10,5	0,0	0,3
Attività manifatturiere	9,7	3,5	14,3	12,6	13,5	13,8	13,7	12,0
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1
Fornitura di acqua; reti fognarie	0,3	-	0,4	0,5	0,2	-	0,3	0,3
Costruzioni	19,2	8,1	20,7	12,5	14,2	19,8	12,4	14,4
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motoci	25,3	34,7	28,6	28,1	30,5	14,2	27,6	27,9
Trasporto e magazzino	1,6	0,9	2,0	2,0	3,7	4,5	2,2	2,1
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	12,6	16,4	6,5	14,2	8,1	11,7	11,5	11,8
Servizi di informazione e comunicazione	1,4	0,9	1,8	1,7	1,9	0,8	2,5	1,9
Attività finanziarie e assicurative	2,2	2,3	1,3	1,8	2,0	0,8	2,9	2,3
Attività immobiliari	5,8	11,2	3,4	6,3	5,1	1,2	6,4	6,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2,2	3,0	3,4	2,7	2,4	1,2	3,8	3,1
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4,5	3,8	5,1	4,3	7,0	8,9	3,7	4,4
Istruzione	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	-	0,6	0,6
Sanità e assistenza sociale	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	-	0,8	0,6
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4,1	9,5	1,0	5,4	1,7	0,4	3,7	4,1
Altre attività di servizi	4,4	3,9	4,1	3,7	3,6	1,6	5,0	4,3
TOTALE UNITA' LOCALI	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana e ASIA 2023

Tabella 5: Andamento storico delle Unità locali attive per sezione di attività economica – Comune di Camaiore

Sezioni economiche Camaiore	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var%
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	275	275	269	261	257	240	233	234	228	226	-17,8
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	394	382	372	373	372	367	374	385	385	379	-3,8
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE	12	12	12	11	11	11	11	9	9	10	-16,7
COSTRUZIONI	852	823	801	780	761	758	752	757	754	752	-11,7
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO	1.049	1.053	1.046	1.010	990	988	978	991	992	993	-5,3
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	58	59	60	59	55	53	59	62	64	61	5,2
ATTIVITÀ ALLOGGIO E RISTORAZIONE	426	434	431	442	451	454	459	482	487	494	16,0
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	48	46	43	46	48	53	52	55	56	53	10,4
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	70	74	77	81	84	87	93	88	84	87	24,3
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	179	176	178	193	202	198	206	215	219	229	27,9
ATTIVITÀ PROFESS. SCIENTIFICHE E TECNICHE	79	72	74	73	71	73	79	82	87	87	10,1
AG. VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE	121	122	126	130	131	145	156	164	173	176	45,5
ISTRUZIONE	15	14	15	16	18	18	20	20	23	23	53,3
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	23	21	22	23	22	20	18	18	19	20	-13,0
ATTIVITÀ SPORTIVE, INTRATTENIMENTO	148	145	152	157	159	159	162	156	159	159	7,4
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	153	168	171	170	172	167	165	165	170	171	11,8
TOTALE UNITA' LOCALI	3.902	3.876	3.849	3.825	3.804	3.791	3.817	3.883	3.909	3.920	0,5

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana e ASIA 2023

1.2 Il commercio (dati CCIAA)


Prima di procedere all'analisi sul settore commercio su aree pubbliche, è necessario tracciare un quadro generale delle caratteristiche, dell'evoluzione e della situazione attuale della rete distributiva di Camaione nel suo complesso e, in particolare, del commercio in sede fissa. **Il commercio su aree pubbliche, infatti, nell'ambito del sistema urbano, si integra, intrecciando complessi relazioni di complementarità e sinergia, con le altre forme di distribuzione, contribuendo ad arricchire l'offerta commerciale della città.**

E' pertanto opportuno, per una corretta visione del settore commercio su aree pubbliche, inquadrare lo stesso nell'ambito della rete distributiva complessiva e dell'andamento congiunturale del commercio in sede fissa.

La rete commerciale costituisce non solo un servizio distributivo fondamentale per la popolazione residente, ma ha anche una funzione sociale di vivacizzazione per l'intero comprensorio.

Dal punto di vista numerico gli **esercizi di vicinato** presenti nel territorio comunale sono attualmente 443 con un andamento tendenzialmente stabile negli ultimi anni (vedi figura seguente).

Figura 17: Andamento del numero delle imprese di commercio al dettaglio COMPLESSIVO, nel comune di Camaione



Fonte: Elaborazioni Simurg su dati CCIAA



Come possiamo vedere nei grafici successivi, la tendenza al calo numerico interessa essenzialmente gli esercizi commerciali di generi alimentari mentre quelli destinati alla vendita di generi non alimentari registrano una sostanziale stabilità.

Figura 18: Andamento del numero delle imprese di commercio al dettaglio NON ALIMENTARE



Fonte: Elaborazioni Simurg su dati CCIAA

Figura 19: Andamento del numero delle imprese di commercio al dettaglio ALIMENTARE



La programmazione e la promozione del commercio ambulante possono essere validi strumenti per rivitalizzare e razionalizzare il settore distributivo. **I mercati, infatti, se oculatamente gestiti e integrati con gli esercizi in sede fissa, svolgono un ruolo complementare e di rafforzamento della rete stessa.**

Le iscrizioni in CCIAA di attività di **commercio ambulante**, oggetto specifico della presente pianificazione, negli ultimi anni stanno registrando un leggero ma costante calo che ha portato le iscrizioni attuali a 106 unità.

Figura 20: Andamento del numero delle imprese di commercio di tipologia AMBULANTE, nel comune di Camaione



Fonte: Elaborazioni Simurg su dati CCIAA

Qualche segnale positivo arriva dal settore degli esercizi di somministrazione che negli ultimi tre anni stanno registrando una continua crescita che li ha portati al valore di circa 300 nel 2017 agli attuali 339 con una crescita di oltre il 10%.

Figura 21: Andamento del numero degli Esercizi di somministrazione, nel comune di Camaiore



Fonte: Elaborazioni Simurg su dati CCIAA



2 La situazione attuale del commercio su Aree Pubbliche

2.1 La situazione dei posteggi, prima del nuovo Piano

Tabella 6: Caratteristiche generali e composizione dei mercati

Mercati	Luogo	Giorno di svolgimento	Posteggi				Totale
			Alimentari	Non alimentari	Produttori agricoli	Handicap	
Mercato del lunedì	Lido di Camaione	lunedì	6	127	6	3	142
Mercato del venerdì	Camaione	venerdì	9	51	2	2	64
Mercato del martedì	Capezzano	martedì	5	11	3	1	20
Mercato del sabato	Valpromaro	sabato	1	4	2	1	8
Totale annuale			21	193	13	7	234
Mercato Estivo del mercoledì	Lido di Camaione	mercoledì	4	4	6	1	15
Mercato del giovedì	Lido di Camaione	giovedì		19	3	1	23
Mercato Estivo del sabato	Lido di Camaione	sabato	4	4	6	1	15
Mercato Estivo della domenica	Lido di Camaione	domenica	3	44	2	1	50
Totale stagionali			30	52	17	4	103
Totale complessivo			51	245	30	11	337

Tabella 7: Caratteristiche generali e composizione delle fiere e fiere promozionali

Fiera	Luogo	Svolgimento	Posteggi				Totale
			Alimentari	Non alimentari	Produttori agricoli	Handicap	
Fiera di Ognissanti	Camaione	1-2 Novembre	22	144		4	170
Fiera agro-zootecnica	Camaione	1-2 Novembre	10	38	10	2	60
Totale			32	182	10	6	230

**Tabella 8: Caratteristiche generali dei posteggi fuori mercato**

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Giorno/i	Specializzazione merceologica
Camaione - Piazza Romboni (lato edicola)	Annuale	Un giorno alla settimana	Mercoledì	Pesce
Camaione - Piazza Romboni (lato edicola)	Annuale	Due giorni alla settimana	Martedì e Giovedì	Fiori
Camaione - Piazza Romboni (lato edicola)	Annuale	Settimanale		Latte crudo
Camaione - Loc. Cimitero	Annuale	Due giorni alla settimana	Sabato e domenica	Fiori
Camaione - Loc. Cimitero	Annuale	Due giorni alla settimana	Sabato e domenica	Fiori
Capezzano - Piazza degli Alpini	Annuale	Settimanale	Sabato	Rosticceria
Capezzano - Loc. Cimitero	Annuale	Giornaliero	Tutti	Fiori
Camaione - Loc. Candalla	Stagionale			Alimentare
Camaione - Loc. Badia	Annuale	Giornaliero	Tutti	Latte crudo

Fonte: dati forniti dall'Ufficio Commercio del Comune di Camaione



3 Elementi caratterizzanti il nuovo Piano

- ✓ Incentivare lo svolgimento di mercati e fiere **in stretta sinergia con le altre forme commerciali in sede fissa**;
- ✓ Inquadrare le attività di commercio su aree pubbliche come **strumento di rivitalizzazione commerciale** delle aree su cui si svolgono, evidenziando anche, il loro fondamentale ruolo sociale;
- ✓ Prevedere l'inserimento, nei nuovi bandi, di **specialità merceologiche** di possibile richiamo per l'utenza in quanto non presenti nel commercio delle vicinanze o in altri mercati cittadini; v
- ✓ Prevedere la possibilità di effettuare delle **manifestazioni commerciali a carattere straordinario** per rivitalizzare il territorio e anche per dare ulteriore attrattività a possibili eventi collaterali;
- ✓ Prevedere la messa a bando di alcune concessioni **riservate ai giovani imprenditori** di commercio su aree pubbliche;
- ✓ Incentivare la vendita di merci derivanti dalla **filiera corta e dei prodotti tipici locali** anche attraverso postazioni riservate ai produttori agricoli;
- ✓ Istituire un **Mercato dell'Antiquariato e un Mercato Artigianale** mensile, prima in modalità sperimentale poi eventualmente in maniera definitiva, che si svolgerà a lido di Camaiore nella quarta Domenica del mese;
- ✓ Razionalizzare il numero dei mercati eliminando due mercati estivi non più frequentati dagli operatori: il **Mercato del Mercoledì e Mercato del Sabato** a Lido di Camaiore;
- ✓ Ampliare il servizio offerto dai **Posteggi Fuori Mercato**, confermando quelli attivi e inserendone altri, anche nelle frazioni, come servizio commerciale supplementare;
- ✓ Trovare una collocazione definitiva ai posteggi che dovranno essere spostati durante il periodo di **montaggio del palco in Piazza XXIX Maggio**;
- ✓ Individuare nella **nuova area di parcheggio compresa da piazza Morante e Via Fondi**, una possibile localizzazione temporanea del mercato settimanale, in caso di necessità di spostamento;
- ✓ Individuare nella zona denominata "**Area Arlecchino**", al termine della fase di riqualificazione, una possibile localizzazione dove spostare in futuro le manifestazioni mercatali che si svolgono sul lungomare di Lido di Camaiore;
- ✓ Aggiornare il **Regolamento comunale** adeguandolo alle nuove indicazioni della normativa;
- ✓ Verificare le aree in cui **interdire l'attività di commercio itinerante**;
- ✓ **Concertare con le associazioni di categoria** tutti gli aspetti principali della pianificazione, attraverso riunioni di concertazione.

4 La nuova programmazione

Gli ORARI ESTIVI indicati nelle schede andranno in vigore dal 15 Maggio al 15 Settembre di ogni anno.

Gli ORARI INVERNALI indicati nelle schede andranno in vigore dal 16 Settembre al 14 Maggio di ogni anno.

4.1 Pianificazione dei mercati annuali

Scheda 1: Caratteristiche generali, orario e composizione del MERCATO DEL LUNEDI' di Lido Camaiore

Scheda - Mercato del lunedì					
Luogo di svolgimento	Lido di Camaiore				
Ubicazione	Lungomare Europa				
Svolgimento	Annuale	Cadenza		Settimanale	
Giorno	Lunedì				
Orario accesso (inverno)	Orario vendita (inverno)	Orario accesso (estate)	Orario vendita (estate)		
7.00 - 8.00	8.00 - 13.00	7.00 - 8.00	8.00 - 13.30		
Settore	Alimentari	Non Alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	6	127	6	3	142

È il principale mercato del Comune di Camaiore. Istituito alla fine degli anni '60, nel periodo di massima crescita urbana del Lido, il mercato è rapidamente cresciuto fino a divenire il più importante del comune.

Si svolge in una zona altamente frequentata grazie alla continuità urbana dell'area costiera, alla facile raggiungibilità sia da nord che da sud e alla vicinanza con i comuni di Viareggio e Pietrasanta e, anche per questi motivi, è visitato sia dai residenti che da numerose persone provenienti da fuori comune sia nella stagione estiva che durante tutto l'arco dell'anno.

Per il mercato del Lunedì a Lido di Camaiore non sono previsti cambiamenti né nella dislocazione del mercato né nel numero dei posteggi.



Scheda 2: Caratteristiche generali, orario e composizione del MERCATO DEL VENERDI' di Camaione

Scheda - Mercato di Camaione					
Luogo di svolgimento	Camaione				
Ubicazione	Centro Storico (Via Vitt Emanuele, P.zza Diaz, Piazza Romboni, P.zza S Bernardino, P.zza XXIX Maggio)				
Svolgimento	Annuale	Cadenza		Settimanale	
Giorno	Venerdì				
Orario accesso (inverno)	Orario vendita (inverno)	Orario accesso (estate)	Orario vendita (estate)		
7.00 – 8.00	8.00 – 13.00	7.00 – 8.00	8.00– 13.30		
Settore	Alimentari	Non Alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	9	51	2	2	64

Si tratta di un mercato storico essendo stato istituito sin dai tempi del medioevo, che si svolge nel Centro Storico di Camaione il Venerdì mattina. Nel corso degli anni la sua localizzazione è stata cambiata più volte fino a ritornare nella sua sede originale in Piazza XXIX Maggio con estensioni nel centro storico in Via Vittorio Emanuele, Piazza S Bernardino e Piazza Diaz.

Non sono previste modifiche in questa nuova pianificazione, rispetto al numero dei posteggi attivi e rispetto alla sua collocazione.

Al fine di permettere lo svolgimento di altre attività commerciali, deve essere rispettato in modo rigoroso l'orario di inizio e di fine occupazione dell'area come descritto nell'orario della scheda sovrastante. Tale orario risulta effettivamente quello effettuato dagli operatori.

Nelle aree di mercato interessate dal traffico veicolare lo sgombero del posteggio deve necessariamente avvenire entro un'ora dall'orario indicato come fine vendita, ovvero entro le ore 14 in inverno ed entro le ore 14 e 30 in estate.

**Scheda 3: Caratteristiche generali, orario e composizione del MERCATO DEL MARTEDI' di Capezzano**

Scheda - Mercato di Capezzano					
Luogo di svolgimento	Capezzano				
Ubicazione	Piazza degli Alpini				
Svolgimento	Annuale	Cadenza		Settimanale	
Giorno	Martedì				
Orario accesso (inverno)	Orario vendita (inverno)	Orario accesso (estate)	Orario vendita (estate)		
7.00 – 8.00	8.00 – 13.00	7.00 – 8.00	8.00 – 13.00		
Settore	Alimentari	Non Alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	4	7	3	1	15

Questo mercato è di recente istituzione (1979), ha dimensioni minori di quelli settimanali del Lido e di Camaiole e serve soprattutto le esigenze della popolazione locale e delle frazioni collinari circostanti. La posizione baricentrica tra il Capoluogo e la zona a mare garantisce comunque un certo afflusso di clienti da entrambe le direzioni.

Per definire il numero dei posteggi del presente mercato sono stati considerati gli operatori che attualmente svolgono l'attività e, considerando le effettive disponibilità di spazio dell'area di svolgimento, sono stati inseriti alcuni posteggi che saranno messi a bando.

**Scheda 4: Caratteristiche generali, orario e composizione del MERCATO DEL GIOVEDI' di Lido di Camaiore - Estivo**

Scheda - Mercato Estivo di Lido di Camaiore					
Luogo di svolgimento	Lido di Camaiore				
Ubicazione	Lungomare Europa (nel tratto tra Via Italica e Piazza Castracani)				
Svolgimento	Stagionale		Cadenza	Settimanale	
Giorno	Giovedì				
Orario accesso (inverno)	Orario vendita (inverno)		Orario accesso (estate)	Orario vendita (estate)	
			18.00 – 18.30	18.30– 23.30	
Settore	Alimentari	Non Alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi		19	3	1	23

Si tratta di un piccolo mercato stagionale tipicamente rivolto ai turisti. Trasferito nel 1998 dall'ubicazione originaria (del 1984) di Viale Colombo al Lungomare Europa, il mercato riscontra un notevole successo.

Non sono previste modifiche in questa nuova pianificazione, rispetto al numero dei posteggi attivi e rispetto alla sua collocazione.



Scheda 5: Caratteristiche generali, orario e composizione del MERCATO DELLA DOMENICA di Lido di Camaione - Estivo

Scheda - Mercato Estivo di Lido di Camaione					
Luogo di svolgimento	Lido di Camaione				
Ubicazione	Viale Colombo, Via del Secco oltre 100 mt, Via Oleandri				
Svolgimento	Stagionale	Cadenza		Settimanale	
Giorno	Domenica				
Orario accesso (inverno)	Orario vendita (inverno)	Orario accesso (estate)	Orario vendita (estate)		
		7.00 – 8.00	8.00– 13.00		
Settore	Alimentari	Non Alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	3	44	2	1	50

E' il più importante mercato stagionale del comune. Istituito nel 1984, originariamente si teneva anche il mercoledì, il giovedì e il sabato. Ubicato sul Viale Colombo, in località Secco, si rivolge principalmente ad una clientela turistica.

Non sono previste modifiche in questa nuova pianificazione, rispetto al numero dei posteggi attivi e rispetto alla sua collocazione.

Nelle aree di mercato interessate dal traffico veicolare lo sgombero del posteggio deve necessariamente avvenire entro un'ora dall'orario indicato come fine vendita, ovvero entro le ore 14.

4.2 Pianificazione delle fiere

Scheda 6: Caratteristiche generali, orario e composizione della FIERA DI OGNISANTI

Scheda - Fiera delle merci varie				
Luogo di svolgimento	Camaione			
Ubicazione	Centro storico			
Svolgimento	Annuale			
Giorno	1 – 2 Novembre			
Orario accesso <i>Entro le 8.00</i>	Orario vendita <i>8.00 – 20.00</i>		Orario sgombero <i>Entro 1 ora dalla fine della vendita (ore 21)</i>	
Settore	Alimentari	Non alimentari	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	51	92	4	147

La fiera di Ognissanti si tiene nel centro storico ed è la fiera più antica del comune di Camaione. Essa nasce nel 1423; ha una tradizione molto radicata nel territorio ed esercita un'attrazione che va al di là dei confini comunali.

Di seguito la suddivisione tipologica dei posteggi della Fiera:

Dolci	24
Frutta	4
Generico Alim	23
TOT. ALIMENTARI	51
Generico Non Alim	76
Giocattoli	7
Legno e vimini	2
Libri	2
Ferramenta	5
Casalinghi	5
Altro	4
TOT. NON ALIMENT.	96
TOTALE COMPLESSIVO	147

**Scheda 7: Caratteristiche generali, orario e composizione della FIERA AGROZOOTECNICA**

Scheda - Fiera agrozootecnica			
Luogo di svolgimento	Camaiore		
Ubicazione	Via Badia – Parcheggio Cimitero		
Svolgimento	Annuale		
Giorno	1 – 2 Novembre		
Orario accesso <i>Entro le 8.00</i>	Orario vendita <i>8.00 – 20.00</i>	Orario sgombero <i>Entro 1 ora dalla fine della vendita (ore 21)</i>	
Settore	Misti	Arigiani	Totale
Numero posteggi	52	10	62

La Fiera promozionale Agrozootecnica, manifestazione per la rivitalizzazione del mondo agricolo, si tiene da molti anni in concomitanza con la Fiera di Ognissanti ed è disposta esternamente al centro ma subito a ridosso della Piazza Romboni che, in pratica, ha il compito di raccordare nello spazio le due manifestazioni.

All'evento possono partecipare anche operatori con partita IVA senza autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ha una superficie espositiva per le macchine industriali e agricole ed uno spazio dedicato ai fiori, alle piante e agli animali vivi.



Fiere Minori gestite dall'Amministrazione comunale

Nella presente pianificazione **vengono confermate le seguenti manifestazioni** che sono gestite tramite concessioni dall'Amministrazione comunale:

Denominazione	Luogo di svolgimento	Numero Posteggi	Giorno di svolgimento
Festa della Befana	Capezzano Piazza degli Alpini	2 Alimentari	5 Gennaio
Festa S.Eustachio	Pieve di Camaiole Piazza della Chiesa	2 Alimentari	Da stabilirsi annualmente
Tappeti di segatura	Camaiole Centro Storico	4 Alimentari	Da stabilirsi annualmente
Festa della Madonna	Camaiole Zona Cimitero	3 Alimentari 2 Non Alimentari	8 Settembre
Festa S.Lucia	Camaiole	3 Alimentari	13 Dicembre

Altre Fiere promozionali

Nel corso dell'anno esistono anche altre manifestazioni, ~~organizzate e gestite da Enti terzi~~, che si svolgono nella zona del Centro Storico e che sono entrate oramai a far parte del calendario degli eventi e che riscuotono un notevole successo di visitatori; di seguito una scheda riassuntiva:

Denominazione	Luogo di svolgimento	Ubicazione	Giorno di svolgimento
Festa PIC	Camaiole	Centro Storico	2° Sabato e Domenica di Ottobre
Follie d'altri tempi - Notti di S.Maria	Camaiole	Centro Storico	A cavallo di Ferragosto
E' la via dell'orto	Camaiole	Centro Storico	2° sabato e Domenica di Aprile

4.3 Fiere a carattere sperimentale

La presente pianificazione prevede la creazione di due fiere sperimentali: **Mercato dell'Antiquariato e Mercato dell'Artigianato**, che si svolgeranno contemporaneamente, con localizzazione adiacente, nell'area della passeggiata di Lido di Camaiore.

Nel caso di successo della fase sperimentale, ravvisandone l'opportunità, si passerà ad istituzionalizzare questi due eventi trasformandoli in fiere definitive.

Scheda 8: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera sperimentale "MERCATO DELL'ANTIQUARIATO" e del "MERCATO ANTIQUARIATO"

Scheda - Fiera "Mercato Antiquariato"			
Luogo di svolgimento	Lido di Camaiore		
Ubicazione	Lungomare Europa		
Svolgimento	Annuale	Cadenza	Mensile
Giorno	Quarta Domenica del mese		
Orario accesso	Orario vendita	Orario sgombero	
<i>Entro le 10.00</i>	<i>10.00 - 20.00</i>	<i>Entro 1 ora dalla fine della vendita</i>	
Settore	Antiquariato	Totale	
Numero posteggi	70	70	

Scheda 9: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera sperimentale "MERCATO DELL'ANTIQUARIATO" e del "MERCATO ANTIQUARIATO"

Scheda - Fiera "Mercato Artigianato"		
Settore	Operatori Artigiani	Totale
Numero posteggi	20	20

4.4 Situazione da piano dei posteggi fuori mercato

Tabella 9: Caratteristiche generali dei posteggi fuori mercato

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Giorno/i	Specializzazione merceologica	
Camaioere - Piazza Romboni (lato edicola)	Annuale	Un giorno alla settimana	Mercoledì	Pesce	Confermato
Camaioere - Piazza Romboni (lato edicola)	Annuale	Due giorni alla settimana	Martedì e Giovedì	Fiori	Confermato
Camaioere - Loc. Cimitero	Annuale	Due giorni alla settimana	Sabato e domenica	Fiori	Confermato
Camaioere - Loc. Cimitero	Annuale	Due giorni alla settimana	Sabato e domenica	Fiori	Confermato
Largo Assunta Marchetti	Annuale	Un giorno alla settimana	Martedì	Rosticceria	Nuova Istituzione
Largo Assunta Marchetti	Annuale	Un giorno alla settimana	Martedì	Alimentare	Nuova Istituzione
Capezzano - Piazza degli Alpini	Annuale	Settimanale	Sabato	Rosticceria	Confermato
Capezzano - Loc. Cimitero	Annuale	Giornaliero	Tutti	Fiori	Confermato
Camaioere - Loc. Candalla	Stagionale	Giugno Luglio Agosto		Bibite, panini, gelati	Nuova Istituzione
Camaioere - Loc. Il Secco	Annuale	Settimanale	Venerdì	Pesce	Nuova Istituzione
Camaioere - Loc. Il Secco	Annuale	Settimanale	Mercoledì	Frutta e verdura	Nuova Istituzione
Valpromaro	Annuale	Settimanale	Sabato	Alimentare	Nuova Istituzione
Valpromaro	Annuale	Settimanale	Sabato	Produttori Agricoli	Nuova Istituzione
Valpromaro	Annuale	Settimanale	Sabato	Non Alimentari	Nuova Istituzione
Valpromaro	Annuale	Settimanale	Sabato	Rosticceria	Nuova Istituzione
Casoli	Annuale	Settimanale	Giovedì	Alimentari	Nuova Istituzione
Loc. Magazzino - Via Fratelli Rosselli Piazza Abba	Annuale	Settimanale	Sabato	Alimentari	Nuova Istituzione
Loc. Magazzino - Via Fratelli Rosselli Piazza Abba	Annuale	Settimanale	Sabato	Alimentari	Nuova Istituzione
Loc. Magazzino - Via Fratelli Rosselli Piazza Abba	Annuale	Settimanale	Sabato	Alimentari	Nuova Istituzione
Loc. Magazzino - Via Fratelli Rosselli Piazza Abba	Annuale	Settimanale	Sabato	Alimentari	Nuova Istituzione



Via Italica	Annuale	Settimanale	Mercoledì	Alimentari Rosticceria	Nuova Istituzione
Via Italica	Annuale	Settimanale	Mercoledì	Alimentari Pesce	Nuova Istituzione

4.5 Individuazione delle aree interdette al commercio su aree pubbliche

Lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche su posteggio non è consentito nelle aree demaniali marittime.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di rilascio del nulla osta, relativamente a singole aree, in occasione di eventi o manifestazioni commerciali a carattere straordinario che comportino particolare afflusso di persone

Lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito:

- nell'area del centro storico di Camaiore (zona delimitata da Via G.Oberdan, P.zza Romboni, Via P. Tabarrani, Via C. Battisti, Via della Fossetta);
- nella fascia a mare di Lido di Camaiore (zona delimitata da Via Astoria- via Alighieri –via Roma-Fosso dell'Abate –Lungomare Europa – viale S. Bernardini – via Astoria);
- nelle aree demaniali marittime, salvo per i soggetti ai quali è rilasciato apposito nulla osta da parte del demanio.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato, in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere, in aree poste a distanza inferiore a 500 metri dalle zone di mercato o di fiera.

Infine, il Comune ha la facoltà di individuare eventuali altre aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:

- tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.